

Bruxelles, 13 ottobre 2023
(OR. en)

Fascicolo interistituzionale:
2022/0345(COD)

13857/23
COR 1

ENV 1087
SAN 569
COMPET 956
CONSOM 348
AGRI 592
CODEC 1785

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Consiglio
n. doc. prec.:	13329/23
n. doc. Comm.:	14223/22 + ADD 1 - COM(2022) 541 final + Annexes
Oggetto:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il trattamento delle acque reflue urbane (rifusione) - Orientamento generale

A pagina 15 del documento **13857/23 INIT**, il considerando 13 va letto come segue:

- (13) Il trattamento quaternario necessario per rimuovere i microinquinanti dalle acque reflue urbane comporterà costi aggiuntivi, connessi ad esempio al monitoraggio e alle nuove attrezzature da installare in taluni impianti di trattamento delle acque reflue urbane. Per coprire i costi aggiuntivi, conformemente al principio "chi inquina paga" sancito all'articolo 191, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), è essenziale che i produttori che immettono sul mercato dell'Unione prodotti contenenti sostanze che, a fine vita, sono rinvenute sotto forma di microinquinanti nelle acque reflue urbane ("sostanze microinquinanti") si assumano la responsabilità del trattamento supplementare necessario per rimuovere tali sostanze generate nel contesto della propria attività professionale. Il mezzo più idoneo per conseguire tale obiettivo è un regime di responsabilità estesa del produttore, che limiterebbe le ricadute finanziarie sui contribuenti e sulle tariffe idriche e incentiverebbe lo sviluppo di prodotti più ecologici. **In tale contesto, la responsabilità estesa del produttore si dovrebbe applicare indipendentemente dal fatto che i prodotti siano immessi sul**

mercato o che i loro singoli componenti siano stati fabbricati in uno Stato membro o in un paese terzo, o che i produttori abbiano una sede legale nell'Unione europea o che il prodotto sia immesso sul mercato tramite una piattaforma digitale. I residui di prodotti farmaceutici e cosmetici rappresentano attualmente la fonte principale dei microinquinanti presenti nelle acque reflue urbane che richiedono un trattamento supplementare (trattamento quaternario). La responsabilità estesa del produttore dovrebbe pertanto applicarsi a questi due gruppi di prodotti. **Sulla base dei dati disponibili il potenziale aumento dei costi dei prodotti dovuto all'applicazione della responsabilità estesa del produttore oppure la potenziale riduzione dei margini di profitto delle industrie che immettono sul mercato prodotti soggetti a responsabilità estesa del produttore sarebbero marginali a livello dell'UE e non comprometterebbero l'accessibilità, anche economica, di tali prodotti sul mercato dell'UE. Al fine di tenere conto delle condizioni nazionali specifiche preservando nel contempo il mercato interno europeo e, se necessario, preservando l'accessibilità, anche economica, dei prodotti farmaceutici, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di imporre requisiti supplementari ai regimi di responsabilità estesa del produttore. Ciò dovrebbe avvenire in particolare mediante procedure nazionali di riconoscimento delle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore prima della loro istituzione effettiva di cui all'articolo 10, paragrafo 1.**
